

LA COSTITUZIONE IN PASTO AL PORCELLUM?

#IODICONO



CONSTITUZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta
del 28 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica
costituita la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULCA
la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1. La Repubblica è democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che si esplica nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inalienabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di fatto economici e sociali, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedendo al pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Art. 5. La Repubblica è una e indivisibile; riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adempie, nei limiti della sua legislazione, alle funzioni dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

UN PARLAMENTO ELETTO
CON UNA LEGGE INCOSTITUZIONALE
NON PUÒ CAMBIARE LA COSTITUZIONE.
AL REFERENDUM COSTITUZIONALE



VOTA NO

LA COSTITUZIONE RIDOTTA A CARTA STRACCIA?

#IODICONO



Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.

Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità, e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.

Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità so-
ciale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di re-
ligione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'egua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'orga-
nizzazione politica, economica e sociale del
Paese.

Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i citta-
dini il diritto al lavoro e promuove le condi-
zioni che rendano effettivo questo diritto.



LA SOVRANITÀ POPOLARE NON PUÒ ESSERE
ESPROPRIATA DA UNA MINORANZA
CHE SI IMPOSSESSA DI TUTTI I POTERI.
AL REFERENDUM COSTITUZIONALE

VOTA NO

LA COSTITUZIONE AL SERVIZIO DI UNO SOLO?

#IODICONO



LA LEGGE FONDAMENTALE DEL POPOLO
NON PUÒ DIVENTARE LA LEGGE
AD PERSONAM DEL LEADER DEL MOMENTO.
AL REFERENDUM COSTITUZIONALE

VOTA NO